CAMERA DEI DEPUTATI N. 4124

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 ottobre 1986 (Stampato n. 673)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(NICOLAZZI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

COL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCÀLFARO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(ALTISSIMO)

—

Norme per la qualificazione professionale delle imprese che operano nel settore privato

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 31 ottobre 1986

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori).

1. Le imprese che eseguano lavori di cui alla categoria II, prevista dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, per conto di committenti privati o in proprio, di importo superiore a lire 150 milioni, debbono essere iscritte nell'Albo nazionale dei costruttori, istituito con la citata legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, nelle categorie di cui alla predetta tabella.

ART. 2.

(Categorie di iscrizione).

1. Nell'ambito dell'Albo nazionale dei costruttori viene istituita, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, la sezione delle imprese che operano per conto di committenti privati o in proprio ai sensi dell'articolo 1.

2. Le imprese appaltatrici di opere pubbliche iscritte nell'albo nazionale dei costruttori possono eseguire, per conto di committenti privati o in proprio, lavori di importo corrispondente a quello di iscrizione nelle singole categorie.

ART. 3.

(Importi di iscrizione).

1. Le imprese di cui all'articolo 1 sono classificate con riferimento ai seguenti importi:

I:	fino	a lire	150.000.000
II:	»	»	300.000.000
III:	»	»	750.000.000
IV:	»	»	1.500.000.000
V:	»	»	3.000.000.000
VI:	»	»	6.000.000.000
VII:	»	»	9.000.000.000
VIII:	oltre	lire	9.000.000.000

ART. 4.

(Requisiti di ordine generale).

1. I requisiti di ordine generale, che debbono essere comprovati dalle imprese di cui all'articolo 1, sono i seguenti:

a) assenza di precedenti penali e di procedimenti penali pendenti, relativi a delitti che, per loro natura o gravità, facciano venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione, nonché assenza di procedimenti pendenti o di provvedimenti definitivi di cui all'articolo 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936;

b) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con l'indicazione dell'attività specifica della ditta;

c) dichiarazione con sottoscrizione autenticata ai sensi degli articoli 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come successivamente modificata, relativa alla osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, di imposte e tasse.

2. I requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 debbono essere comprovati per il titolare, se trattasi di ditta individuale, ovvero per il rappresentante legale di ditte costituite nella forma delle società commerciali, nonché per le persone alle quali è affidata la direzione tecnica.

3. Le imprese costituite in forma di società commerciali debbono altresì esibire copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto ed il certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo.

ART. 5.

(Requisiti di ordine speciale).

1. I requisiti di ordine speciale, che debbono essere comprovati dalle imprese di cui all'articolo 1, sono i seguenti:

a) capacità economica e finanziaria, da dimostrarsi mediante la presentazione di:

1) referenze bancarie;

2) bilanci o estratti di bilancio, quando la loro pubblicazione sia obbligatoria per legge, relativi a tre esercizi, compresi negli ultimi cinque anni;

3) dichiarazione concernente la cifra di affari relativa a tre esercizi, compresi negli ultimi cinque anni;

b) capacità tecnica, da dimostrarsi mediante la presentazione di:

1) titolo di studio e *curriculum* professionale del direttore tecnico dell'impresa o dell'imprenditore che sia anche direttore tecnico;

2) certificati relativi ai lavori eseguiti dal richiedente o diretti dal direttore tecnico, indicanti l'oggetto dei lavori, il loro ammontare, il tempo, il luogo e la regolarità di esecuzione;

3) dichiarazione concernente le attrezzature e i mezzi d'opera disponibili;

4) dichiarazione concernente l'organico dell'impresa;

5) ogni altra documentazione che il richiedente voglia produrre per comprovare la capacità operativa dell'impresa.

2. I certificati di cui al n. 2) della lettera *b)* del comma 1 debbono essere confermati ai sensi dell'articolo 14, quarto comma, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni.

ART. 6.

(Rinvio alla normativa generale).

1. Alle imprese di cui all'articolo 1 si applicano gli articoli 20, 21 e 22 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive

modificazioni, nonché la legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge.

ART. 7.

(Sanzioni).

1. È fatto divieto alle imprese di cui all'articolo 1 di eseguire lavori di importo superiore a quello di iscrizione, aumentato di un quinto.

2. Al fine di determinare il valore dell'opera, si farà riferimento all'importo contrattualmente convenuto, nel caso di lavori affidati da committente, ovvero al valore dichiarato alla Cassa di previdenza per ingegneri ed architetti, nel caso di opere eseguite in proprio.

3. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione, entro il termine di inizio dei lavori stabilito dall'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero dai regolamenti edilizi, deve presentare al comune il certificato che attesti l'iscrizione dell'impresa esecutrice nell'Albo nazionale dei costruttori per l'importo corrispondente ai lavori da realizzare.

4. La mancata presentazione del certificato nel termine indicato dal comma 3 non consente l'inizio dei lavori. In ogni caso non si applica l'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

5. Il certificato di cui al comma 3 dovrà essere presentato anche nel caso di lavori in proprio ovvero dalle imprese alle quali fosse affidata, in tutto o in parte, l'esecuzione in subappalto dei lavori, qualora il loro importo sia superiore a 150.000.000.

6. L'impresa che non osservi il divieto di cui al comma 1 è assoggettata al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 12.000.000; inoltre l'iscrizione all'Albo è sospesa dal Comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, per un periodo non superiore ad un anno.

7. L'impresa che esegua i lavori di cui all'articolo 1 priva di iscrizione ai sensi della presente legge, è assoggettata al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 30.000.000; inoltre la possibilità di ottenere l'iscrizione all'Albo è differita sino al compimento di un periodo massimo di un anno dalla presentazione della domanda.

8. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalla presente legge punite con sanzione amministrativa provvedono i funzionari in servizio presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

9. Il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato al Provveditore regionale alle opere pubbliche, quale autorità competente ad emettere ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della legge citata.

ART. 8.

(Disposizioni transitorie).

1. Nel periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese che eseguano lavori per conto di committenti privati o in proprio debbono produrre richiesta di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, corredandola della documentazione prescritta.

2. Nel successivo periodo di tre anni, l'organo competente dovrà adottare il provvedimento di iscrizione richiesto e le imprese di cui al comma 1 potranno operare, anche oltre il triennio, purché dimostrino di aver presentato, nei termini e nei modi stabiliti, la relativa domanda di iscrizione.

3. Le imprese che non osservino la disposizione di cui al comma 1 non potranno operare finché non avranno conseguito l'iscrizione ai sensi della presente legge.